

Scadenzario

12/2025

Dicembre 2025

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.12.2025	Effettuazione versamenti e adempimenti sospesi per gli eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei	<p>I soggetti che, alla data del 13.3.2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati o sgomberati in conseguenza degli eventi sismici del 13 e 15.3.2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei interessata dai fenomeni bradisismici, devono effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi che scadevano nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025, compresi i versamenti delle ritenute e trattenute operate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; • gli adempimenti e i versamenti sospesi, che scadevano nel periodo dal 13.3.2025 al 31.8.2025, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria; • in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
15.12.2025	Presentazione atti di aggiornamento catastale delle strutture ricettive all'aperto	<p>Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto (es. campeggi) devono presentare, ai fini della stima diretta per la rideterminazione della rendita catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti di aggiornamento geometrico della mappa catastale, ai sensi dell'art. 8 della L. 679/69; • gli atti di aggiornamento della rendita catastale mediante DOCFA, ai sensi del DM 701/94. <p>A partire dall'1.1.2025, è stato infatti disposto (art. 7-<i>quinquies</i> del DL 113/2024) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli <i>“allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione”</i> (ossia i mezzi di pernottamento su ruote quali <i>caravan</i>, <i>roulotte</i> e case mobili), ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per determinare la rendita catastale di tali strutture ricettive; • ai fini della stima diretta per la rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto, il valore delle aree destinate al pernottamento viene aumentato, rispetto all'ordinario valore di mercato, in misura pari:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> – all'85%, per le aree attrezzate per i predetti allestimenti mobili di pernottamento; – al 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti. <p>Le rendite rideterminate delle strutture ricettive all'aperto, per effetto dei suddetti atti di aggiornamento catastale, hanno effetto dall'1.1.2025 (anche ai fini dell'IMU).</p>
15.12.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di novembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2025. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2025	Rata riversamento crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	<p>Le imprese che entro il 31.10.2024 hanno presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, in caso di opzione per il versamento rateale devono procedere al versamento della seconda delle 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.</p> <p>La terza e ultima rata scade il 16.12.2026.</p>
16.12.2025	Saldo IMU 2025	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata. <p>Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.12.2025	Seconda rata IMU 2025 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2025, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2024.</p> <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2025 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.</p>
16.12.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.12.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> la decima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.12.2025	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2025; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.12.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2025; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2025, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento anche delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2025, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.12.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di novembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> applicarla in relazione all'intero anno 2025; presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.12.2025	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2025.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2024; oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2025. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2026.</p>
16.12.2025	Versamento acconti da 730/2025	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2025	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2025.
18.12.2025	Presentazione domande contributo copie cartacee vendute di quotidiani e periodici	<p>Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13, quale attività primaria o prevalente), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) e in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal decreto 16.10.2025, devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito contributo straordinario di 10,00 centesimi per ogni copia cartacea venduta nel corso dell'anno 2023 (escluse quelle vendute in blocco o tramite strillonaggio), oggetto di apposita attestazione da parte di un soggetto terzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; mediante la procedura informatica disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione; in caso di insufficienza delle risorse disponibili (pari a 65 milioni di euro) si procede al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.</p>
20.12.2025	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2026	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2026, in caso di:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); • entro il 31.12.2025. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2026, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
29.12.2025	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2025.
29.12.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.12.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	<p>Le micro e piccole imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., nonché le imprese della pesca e dell'acquacoltura indipendentemente dalle dimensioni, devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). <p>Per individuare le "micro" e le "piccole" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici.</p>
31.12.2025	Iscrizione al Registro imprese della PEC degli amministratori	<p>Le società di capitali, nonché le società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica, già iscritte nel Registro delle imprese, devono iscrivere nel suddetto Registro un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) relativo all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione.</p> <p>La PEC di tali amministratori non può coincidere con quella della società.</p>
31.12.2025	Rimborsi modelli 730/2025 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2025 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2025	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025 (in quanto il 30 novembre era domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
31.12.2025	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025 devono provvedere al versamento:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; dovute dal defunto in relazione all'anno 2024.
31.12.2025	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2025 al 30.6.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2025 cui era obbligato il defunto; possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2023 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> nell'anno 2023, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.12.2025	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte solo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; a decorrere dal 2026. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p> <p>Dal 2026, il regime di cui alla L. 398/91 non è più applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS; alle associazioni senza scopo di lucro, alle <i>pro loco</i>, alle bande musicali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare.
31.12.2025	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2026 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2025	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2024, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2025 o REDDITI PF 2025).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2025	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2026.</p>
31.12.2025	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.</p>
31.12.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		lizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.12.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati a un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.12.2025	Contributo Albo autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2025, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboautotrasporto.it.
1.1.2026	Adesione al regime del ravvedimento 2019-2023 collegato al concordato preventivo biennale 2025-2026	<p>I contribuenti soggetti agli ISA, che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025, possono iniziare ad aderire al regime del ravvedimento per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, di cui all'art. 12-<i>ter</i> del DL 84/2025, che riconosce limitazioni all'attività di accertamento a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e relative addizionali e per l'IRAP.</p> <p>Salvo le previste eccezioni, per aderire al regime del ravvedimento occorre aver applicato gli ISA per i periodi d'imposta oggetto di sanatoria.</p> <p>L'opzione per il regime del ravvedimento, in relazione a ciascuna annualità, deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento, in unica soluzione o della prima delle 10 rate mensili, delle relative imposte sostitutive dovute.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'opzione può essere esercitata fino al 15.3.2026, termine stabilito per il versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive dovute.</p> <p>In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.</p>